

# Atto esente perché in materia di pubblico impiego

## STUDIO LEGALE AVV. WALTER MICELI AVV. FABIO GANCI

Via Bassano del Grappa, 4, 00195 Roma  
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)  
3474993110/3472507521  
Tel. 0916419038 – Fax 0916419038  
Email: [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it)

### TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

#### PER IL LAZIO – ROMA

#### RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

**R.G. n. 9754/12**

Per i Sigg.ri

1. PALAMARA MARIA CARMELA, nata a Catanzaro il 09/06/1972, C.F. PLM MCR 72H49 C352 Q;
2. PONZO ELENA, nata a Roma il 25/03/1968, C.F. PNZ LNE 68C65 H501 L;
3. VERGINELLI CLAUDIA, nata a Roma il 14/10/1957, C.F. VRG CLD 57R54 H501 J, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), e Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), entrambi del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Bassano del Grappa, 4, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

NOME RICORRENTE	DEL	TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO E DATA DI CONSEGUIMENTO	CLASSE/I CONCORSUALE/I PARTECIPAZIONE CONCORSO	DI AL	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PRESSO CUI È STATA INOLTRATA LA DOMANDA DI PARTECIPAZ. AL CONCORSO
<b>PALAMARA MARIA CARMELA</b>		Laurea In Scienze Letterarie Conseguita In Data 24/02/2012, Titolo D'accesso Per La Classe Concorsuale A043, A050, A051	A043, A050, A051		USR CALABRIA
<b>PONZO ELENA</b>		Laurea In Lettere Conseguita In Data 30/11/1993, Titolo D'accesso Per La Classe Concorsuale A043, A050, A051	A043, A050, A051		USR LAZIO

<b>VERGINELLI CLAUDIA</b>	Laurea In Lettere Conseguita In Data 23/05/2002, Titolo D'accesso Per La Classe Concorsuale A043, A050, A051	A043, A050, A051	USR LAZIO
-------------------------------	---	------------------	-----------

- **RICORRENTI**

**CONTRO**

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, in persona legale rappresentante *pro tempore*
- Uffici Scolastici Regionali per la Calabria e per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

**NEI CONFRONTI DI**

Romeo Maria Emilia e Morabito Stefano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Marino e Simona Cariati, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberto Marino **in Roma nella Via Giuseppe Donati, 32**

**E NEI CONFRONTI DI**

- **TALARICO GIUSEPPINA**, nata a Lamezia Terme (CZ) il 04.03.1971, residente in Catanzaro nella Via Milazzo, 9/D, CAP 88100, C.F. TLR GPP 71C44 M208 Z, concorrente per le classi concorsuale A043 e A050 nella Regione **CALABRIA**
- **SALVATORI ELISABETTA**, nata a Viareggio (LU) il 14.04.1963, residente in Forte dei Marmi (LU) nella Via F. Carrara, 243, CAP 55042, C.F. SLV LBT 63D54 L833 M, concorrente per la classe concorsuale A050 nella Regione **LAZIO**

- **CONTROINTERESSATI**

**PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI**

- I.** Graduatorie di merito definitive delle classi concorsuali, pubblicate con i decreti dell'USR Calabria, A043, del 04.02.2014, prot. n. AOODRCAL 1530, A050, del 04.02.2014, prot. n. AOODRCAL 1530, anch'essi impugnati, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l'inserimento del ricorrente Palamara Maria Carmela "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato
- II.** Graduatoria di merito definitiva della classe concorsuale, pubblicata con il decreto dell'USR Lazio, A050, Decreto n. 26 del 20.02.2014, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui tale graduatoria prevede l'inserimento dei ricorrenti Ponzo Elena e Verginelli Claudia "CON RISERVA", ossia con

una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato

### **E PER LA DECLARATORIA**

**del diritto dei ricorrenti sopra epigrafati all'inserimento “*pleno iure*” nelle suddette graduatorie generali di merito**, ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

### **IN FATTO**

Gli odierni ricorrenti, con il ricorso R.G. n. 9754/12, hanno chiesto l'annullamento, previa concessione di provvedimenti cautelari, del **Bando di Concorso** emanato con il **Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012**, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al **reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado**, nella parte in cui **all'art. 2, comma 6, – REQUISITI DI AMMISSIONE** – stabilisce che “***Non possono partecipare ai concorsi coloro che*** alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4<sup>a</sup> Serie Speciale, Concorsi ed Esami, ***prestano servizio su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali***”; **all'art. 3, comma 3, - DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE** – prescrive che “***I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione [...]***” in quanto tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea.

**2. A sostegno della propria impugnativa i ricorrenti hanno esposto i seguenti MOTIVI IN DIRITTO che si trascrivono integralmente affinché i controinteressati ne possano avere contezza: “[...]:**

**A) IN RELAZIONE ALL'ART. 2, COMMA 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE –**

**a. VIOLAZIONE DELL'ART. 402 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297 (REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO).**

*In via preliminare appare opportuno ricostruire il quadro normativo che disciplina le procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti della scuola pubblica.*

*L'art. 402 del Decreto Legislativo n. 297/94 ha fissato i requisiti generali di ammissione alla procedura concorsuale per cui è causa, stabilendo che, fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19*

novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sarebbe stato richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
- b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
- c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

Il Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 (recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica), all'art. 2, ha previsto che avrebbero potuto partecipare all'indicando concorso a cattedra, anche in mancanza di abilitazione, coloro che, entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, avrebbero conseguito un titolo di laurea che, alla data del 22 giugno 1999, consentiva l'ammissione al concorso.

I ricorrenti, pur essendo in possesso dei titoli richiesti dall'art. 402 del Decreto Legislativo n. 297/94 per la partecipazione al concorso, sono stati esclusi dal suddetto concorso soltanto perché hanno ottenuto l'immissione in ruolo in un'altra classe concorsuale.

Emerge, dunque, con tutta evidenza l'illegittimità di tale disposizione che, nei fatti, vanifica ogni prospettiva di insegnamento in diverse classi di concorso, in relazione alle quali i ricorrenti sono in possesso del relativo titolo di partecipazione al concorso per cui è causa.

La preclusione alla partecipazione al concorso per cui è causa nei confronti dei docenti in possesso del relativo titolo d'accesso, dunque, determina la chiara violazione del valore legale del titolo di studio e della legittima aspettativa del connesso sviluppo professionale.

\*\*\*

**b. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1 E 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE.**

L'esclusione dalla procedura concorsuale degli insegnanti di ruolo della scuola pubblica, ancorché in possesso dell'unico titolo di accesso prescritto dalla legge (abilitazione), viola – con tutt'evidenza – il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione.

*Questa difesa non ignora come la modalità concorsuale possa assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale <<tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza>>. Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati.*

*L'esclusione per cui è causa, invero, appare ancora più paradossale, solo che si presti attenzione alla semplice circostanza per cui al suddetto concorso a cattedre*

*- **NON POTRANNO PARTECIPARE** gli insegnanti di ruolo della scuola pubblica (in altra classe concorsuale) in possesso del titolo di accesso prescritto dalla legge per concorrere all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR;*

*- **MA POTRANNO PARTECIPARE:***

*a) Gli Insegnanti di ruolo delle scuole private;*

*b) Gli Insegnanti di ruolo della scuola pubblica appartenenti al profilo professionale del personale educativo;*

*c) Tutti gli altri dipendenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che non abbiano la qualifica di docente (e, quindi, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A), i collaboratori scolastici (ex bidelli), i tecnici di laboratorio, gli addetti alle segreterie, ecc...);*

*d) Tutti gli impiegati della pubblica amministrazione, anche se in possesso della sola laurea conseguita prima del 22.06.1999<sup>1</sup>!*

\*\*\*

*Né può ritenersi meritevole di apprezzamento l'argomentazione secondo cui il sacrificio del principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici sarebbe giustificato dall'opportunità di garantire la continuità didattica dei docenti o dalla necessità di salvaguardare le posizioni dei docenti inclusi in graduatoria e privi di contratti a tempo indeterminato.*

*A rendere del tutto destituite di fondamento tali possibili controdeduzione, invero, è stato lo stesso Ministero oggi resistente che, rispondendo a uno specifico quesito dell'USR Veneto, ha chiarito che la cancellazione dei docenti di ruolo dalle graduatorie doveva riguardare esclusivamente il personale delle graduatorie a esaurimento, e NON i docenti inseriti nelle*

---

<sup>1</sup> L'art. 2, comma 3, del BANDO – REQUISITI DI AMMISSIONE - prescrive che al concorso sono ammessi a partecipare [...] a) i candidati che **alla data del 22 giugno 1999** erano già in possesso di un **TITOLO DI LAUREA** [...] che alla stessa data consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente.

*graduatorie di merito in virtù del superamento del concorso a cattedre indetto ai sensi dei decreti direttoriali 31.03.1999 e 01.04.1999.*

*In altri termini, il sistema di reclutamento dei docenti disciplinato dalla legge, basato su DUE DISTINTI E PARALLELI CANALI DI ASSUNZIONE, ha sempre contemplato la condizione del docente immesso in ruolo in una determinata classe di concorso per scorrimento della relativa graduatoria ad esaurimento che, contestualmente, mira ad ottenere l'assunzione a tempo indeterminato in un'ulteriore classe concorsuale attraverso il canale di reclutamento del concorso.*

*Ma le possibili obiezioni del MIUR appaiono infondate anche per altre ragioni.*

*Quanto alla prima controdeduzione (garantire la continuità didattica dei docenti), basterà osservare che:*

- In primo luogo la continuità didattica vale per tutti gli insegnanti e, dunque, anche per il personale educativo che – secondo le stesse indicazioni del MIUR – potrà partecipare al concorso e, quindi, abbandonare il precedente impiego nei convitti, senza che ciò abbia destato alcuna preoccupazione nell'estensore del bando oggi impugnato;*
- in secondo luogo, la continuità didattica non è pregiudicata dalla progressione di carriera dei docenti, ai quali non può essere preclusa la possibilità di utilizzare la propria abilitazione per ottenere – attraverso una procedura concorsuale – una cattedra più gratificante e più remunerativa; la continuità, semmai, è pregiudicata dalla mobilità professionale e dalle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie dei docenti in altra classe concorsuale o in altro ordine di scuola.*

*Quanto alla seconda possibile argomentazione dell'Amministrazione resistente (salvaguardare le posizioni dei docenti inclusi in graduatoria e privi di contratti a tempo indeterminato), basterà osservare che la cattedra lasciata libera dal docente di ruolo, per il superamento del concorso in un'altra classe concorsuale, è destinata ad essere assegnata - in surroga - in ruolo a un docente precario, con conseguente sfoltimento delle graduatorie ad esaurimento.*

*Occorre, infine, osservare che la salvaguardia delle posizioni dei docenti precari inclusi in graduatoria non può estendersi sino a violare i principi costituzionali di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51 e 3 della Costituzione.*

### **c. VIOLAZIONE PRINCIPI COSTITUZIONALI PRESIDATI DALL'ART. 4, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE.**

*Le disposizioni di legge sopra richiamate infliggono un grave vulnus anche ai principi costituzionali presidiati dall'art. 4, comma secondo, della Suprema Legge.*

*Ora, l'art. 4 della Costituzione riconosce al cittadino un diritto alla scelta dell'attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione*

*dell'interesse allo sviluppo della sua personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specifica richiesta dal tipo di attività.*

*Ed invero, non vi è chi non veda come l'impossibilità di concorrere all'assunzione a tempo indeterminato per una classe di concorso di abilitazione dell'aspirante già immesso in ruolo in altra disciplina (meno gratificante e meno remunerativa), determini la totale vanificazione di un percorso di studi e di lavoro sulla base di una condizione – l'aver già stipulato un altro contratto a tempo indeterminato con il MIUR – in alcun modo riconducibile a requisiti negativi di capacità o di merito.*

*Occorre osservare, in proposito, che i ricorrenti, per realizzare la propria aspirazione ad insegnare in una diversa classe concorsuale, hanno intrapreso un faticoso percorso di studi culminato nell'acquisizione di un titolo di accesso all'insegnamento che, secondo le vigenti disposizioni di legge, costituisce l'unico requisito per la partecipazione al concorso a cattedra per cui è causa.*

*Orbene, il percorso di studio e di lavoro intrapreso dai ricorrenti, attraverso il conseguimento del relativo titolo di accesso all'insegnamento, è stato letteralmente spazzato via dalla disposizione del bando oggi impugnato.*

*Ora, come autorevolmente ricordato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 219 del 29 maggio 2002, il diritto allo studio comporta il diritto di tutti di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento.*

*A tale diritto si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35, primo comma, della Costituzione), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione): ciò che a sua volta comporta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest'ultimo in condizioni di eguaglianza.*

\*\*\*

**B) IN RELAZIONE art. 3, comma 3, - DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE -**

**I. Illegittimità del blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti per: violazione dell'art. 51, comma 1, Cost; violazione dell'art. 2, comma 8, dello stesso Bando di Concorso.**

**II. Illegittimità della reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea per: violazione dell'art. 51, comma 1, Cost; violazione dell'art. 2, comma 8, dello stesso Bando di Concorso.**

*L'art. 3, comma 3, del Bando oggi impugnato - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – prescrive che il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente con modalità web [...] e non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità diverse da quella telematica.*

*Ed invero, così come previsto dal Bando, i ricorrenti, pur essendo registrati e identificati nel sistema di accesso “Istanze on-line”, hanno tentato di inoltrare la propria domanda di partecipazione al concorso, ma – all’atto dell’inserimento dei dati richiesti – non sono riusciti a completare la procedura richiesta per l’ammissione al concorso, ovvero hanno ricevuto la notifica della cancellazione dell’istanza.*

*La suddetta modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dunque, ha determinato il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ciò in evidente violazione dell'art. 2, comma 8, dello stesso Bando di Concorso, a mente del quale “Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione!*

*Ma vi è di più.*

*I ricorrenti, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'ammissione al concorso, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione al concorso all'Ufficio Scolastico Regionale in modalità cartacea, con raccomandata AR.*

*L'art. 4, comma 1, del Bando, tuttavia, prescrive che non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità diverse da quella telematica.*

*Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1 Cost., di un Bando che determina una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande volte alla partecipazione alle procedure preselettive!*

*Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare tamquam non essent le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate dagli odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici Scolastici Regionali.[...].*

\*\*\*\*\*

**3. Successivamente al deposito del ricorso R.G. n. 9754/12, gli Uffici Scolastici della Calabria e del Lazio, oggi resistenti, hanno emanato i provvedimenti elencati *ut supra* dal numero I al numero II.**



**4. I suddetti provvedimenti che oggi s'impugnano sono consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati e, pertanto, sono viziati per gli stessi motivi dedotti con il ricorso principale, oltre ch  per aver previsto l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato.**

\*\*\*\*\*

Per quanto dedotto

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO**

**DISPORRE L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI:**

- Graduatorie di merito definitive delle classi concorsuali, pubblicate con i decreti dell'USR Calabria, A043, del 04.02.2014, prot. n. AOODRCAL 1530, A050, del 04.02.2014, prot. n. AOODRCAL 1530, anch'essi impugnati, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l'inserimento del ricorrente Palamara Maria Carmela "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato
- Graduatoria di merito definitiva della classe concorsuale, pubblicata con il decreto dell'USR Lazio, A050, Decreto n. 26 del 20.02.2014, anch'esso impugnato, della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui tale graduatoria prevede l'inserimento dei ricorrenti Ponzo Elena e Verginelli Claudia "CON RISERVA", ossia con una clausola che rende tale collocazione non utile al fine dell'assunzione a tempo indeterminato

**E, CONSEGUENTEMENTE, DICHIARARE**

**il diritto dei ricorrenti sopra epigrafati, e cio  Palamara Maria Carmela, Ponzo Elena e Verginelli Claudia all'inserimento "*pleno iure*" nelle suddette graduatorie generali di merito**, ossia con piena efficacia al fine dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle medesime graduatorie.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed   di valore indeterminato.

*Salvis iuribus*

Roma, li 12.03.2014

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

## **RELATA DI NOTIFICA**

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

- 1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
  
- 2. Uffici Scolastici Regionali per la Calabria e per il Lazio**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene una sola copia, su istanza di parte ricorrente**, domiciliati *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
  
- 3. Romeo Maria Emilia e Morabito Stefano**, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roberto Marino e Simona Cariati, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberto Marino, **in Roma nella Via Giuseppe Donati, 32**
  
- 4. TALARICO GIUSEPPINA**, residente in Catanzaro nella Via Milazzo, 9/D, CAP 88100, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati
  
- 5. SALVATORI ELISABETTA**, residente in Forte dei Marmi (LU) nella Via F. Carrara, 243, CAP 55042, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati